

# SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 2 aprile 2019

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

Prot. P – 06/2019

**OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale**

## AUMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI LAVORO

Nell'ambito delle misure volte a contrastare il lavoro sommerso ed irregolare ed al fine di garantire maggiore tutela delle salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Legge di Bilancio 2019 (Art. 1, comma 445) ha introdotto l'aumento degli importi di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Sono **aumentate del 20% le sanzioni** connesse:

- all'**impiego** di **lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro** da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico);
- all'esercizio non autorizzato delle **attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale** ovvero supporto alla ricollocazione professionale (art. 18, D.Lgs n. 276/2003);
- al **ricorso**, da parte dell'utilizzatore, alla **somministrazione** di prestatori di lavoro da parte di **soggetti diversi da quelli autorizzati** dalla legge (art. 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003);
- alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione (art. 18, comma 4, D.Lgs n. 276/2003);
- agli **appalti** ed ai **distacchi** non genuini (art. 18, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003);
- alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale ed agli obblighi amministrativi a carico dell'impresa distaccante (art. 12, commi 1-3, D.Lgs n. 136/2016);
- al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell'**orario settimanale medio**, al **riposo settimanale**, alle **ferie annuali** ed al **riposo giornaliero** (art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 66/2003).

Di seguito si riepilogano e si quantificano le diverse fattispecie sanzionatorie interessate dall'aumento.

### ORARIO DI LAVORO

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto un aumento, nella misura del 20%, anche delle sanzioni previste dall'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 66/2003 in materia di orario di lavoro.

La tabella riepiloga le violazioni interessate.

Casistica	Frequenza	Importo sino al 31/12/2018	Importo dal 01/01/2019
Superamento <b>durata massima</b> dell'orario di lavoro (oltre le 48 ore settimanali, compreso straordinario)	Fino a 5 lavoratori	Da 200 a 1.500 euro	Da 240 a 1.800 euro
	Oltre 5 lavoratori o in almeno 3 periodi (*)	Da 800 a 3.000 euro	Da 960 a 3.600 euro
	Oltre 10 lavoratori o in almeno 5 periodi (*) (**)	Da 2.000 a 10.000 euro	Da 2.400 a 12.000 euro
Mancata effettuazione <b>riposo settimanale</b> (24 ore consecutive ogni 7 giorni, da cumulare con il riposo giornaliero, calcolate come media in un periodo di 14 gg)	Fino a 5 lavoratori	Da 200 a 1.500 euro	Da 240 a 1.800 euro
	Oltre 5 lavoratori o in almeno 3 periodi (*)	Da 800 a 3.000 euro	Da 960 a 3.600 euro
	Oltre 10 lavoratori o in almeno 5 periodi (*) (**)	Da 2.000 a 10.000 euro	Da 2.400 a 12.000 euro

# SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Casistica	Frequenza	Importo sino al 31/12/2018	Importo dal 01/01/2019
Ferie annuali retribuite (in misura inferiore a 4 settimane annue, con godimento di almeno 2 settimane consecutive nell'anno di maturazione e delle restanti due nei 18 mesi successivi)	Fino a 5 lavoratori	Da 100 a 600 euro	Da 120 a 720 euro
	Oltre 5 lavoratori o in almeno 2 anni	Da 400 a 1.500 euro	Da 480 a 1.800 euro
	Oltre 10 lavoratori o in almeno 4 anni (*)	Da 800 a 4.500 euro	Da 960 a 5.400 euro
Mancata effettuazione riposo giornaliero (11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore)	Fino a 5 lavoratori	Da 100 a 300 euro	Da 120 a 360 euro
	Oltre 5 lavoratori o in almeno 3 periodi di 24 ore	Da 600 a 2.000 euro	Da 720 a 2.400 euro
	Oltre 10 lavoratori o in almeno 5 periodi di 24 ore (*)	Da 1.800 a 3.000 euro	Da 2.160 a 3.600 euro

(\*) Con "periodi" si intende il periodo di riferimento nel quale calcolare la durata media dell'orario di lavoro, pari a 4 mesi ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del D.Lgs n. 66/2003, ovvero la diversa durata individuata dai contratti collettivi.

(\*\*) In questo caso, non è ammesso il pagamento in forma ridotta ex art. 16, Legge n. 689/1981.

**Si invita a prestare attenzione all'aumento delle sanzioni sull'orario di lavoro, in particolare a quelle sul mancato godimento delle ferie annuali.**

**Si ricorda che ogni lavoratore ha diritto al godimento di un periodo di ferie in misura non inferiore a 4 settimane annue, di cui almeno 2 settimane consecutive da godere nell'anno di maturazione e le restanti due nei 18 mesi successivi.**

**Si evidenzia inoltre che in caso di mancato godimento delle 4 settimane di ferie annuali entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, oltre alle sanzioni amministrative indicate in circolare, per i datori di lavoro scatta l'obbligo di versare anticipatamente all'INPS l'importo dei contributi sulle ferie non godute.**

**Lo Studio è a disposizione per un'analisi personalizzata della situazione ferie non godute e relativo obbligo contributivo per ciascuna azienda cliente che vorrà richiederlo. Contattare per appuntamento la Dott.ssa Graziella Iannacone al n. 049/9290611.**

## **MAXI SANZIONE LAVORO NERO**

Applicabile nel caso di impiego di lavoratori subordinati **senza preventiva comunicazione** di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (UNILAV). Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Riferimento legislativo	Tipologia sanzione	Importo sino al 31/12/2018 (*)	Importo dal 01/01/2019 (*)
Art. 3, DL n. 12/2002	Sino a 30 gg di lavoro effettivo	Da 1.500 a 9.000 euro	Da 1.800 a 10.800 euro
	Da 31 a 60 gg di lavoro effettivo	Da 3.000 a 18.000 euro	Da 3.600 a 21.600 euro
	Da 61 gg di lavoro effettivo	Da 6.000 a 36.000 euro	Da 7.200 a 43.200 euro

(\*) La sanzione si intende per ciascun lavoratore irregolare rilevato. Gli importi sopra indicati sono ulteriormente elevati del 20% nel caso di impiego di lavoratori stranieri o minori in età non lavorativa.

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

## **INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA**

Rientrano in tale classifica le condotte illecite connesse all'esercizio improprio delle attività di somministrazione, intermediazione o ricerca e selezione del personale, sanzionate **dall'art. 18** del D.Lgs n. 276/2003.

Casistica	Importo sino al 31/12/2018	Importo dal 01/01/2019	Importo sanzione depenalizzato (**)
<b>Sanzioni ex articolo 18, comma 1, D.Lgs n. 276/2003</b>			
Esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione (*)	50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni gg di lavoro	60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni gg di lavoro	Non inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro
Esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione a scopo di lucro (*)	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.500 a 7.500 euro	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.800 a 9.000 euro	-
Esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione senza scopo di lucro (*)	Da 500 a 2.500 euro	Da 600 a 3.000 euro	Non inferiore a 5.000 euro né superiore a 10.000 euro
Esercizio non autorizzato dell'attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale a scopo di lucro	Da 750 a 3.750 euro	Da 900 a 4.500 euro	Non inferiore a 5.000 euro né superiore a 10.000 euro
Esercizio non autorizzato dell'attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale senza scopo di lucro	Da 250 a 1.250 euro	Da 300 a 1.500 euro	Non inferiore a 5.000 euro né superiore a 10.000 euro
<b>Sanzioni ex articolo 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003</b>			
Utilizzatore che ricorre alla somministrazione da parte di soggetti non autorizzati (*) (***)	50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni gg di lavoro	60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni gg di lavoro	Non inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro
<b>Sanzioni ex articolo 18, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003</b>			
Appalto illecito (*) (****)	50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni gg di lavoro	60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni gg di lavoro	Non inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro
Distacco illecito (*) (****)	50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni gg di lavoro	60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni gg di lavoro	Non inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro

(\*) *Nel caso di sfruttamento di minori, la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.*

(\*\*\*\*) *Sanzione applicabile sia all'utilizzatore che al somministratore.*

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

## **DISTACCO INTERNAZIONALE**

Il Decreto Legislativo n. 136/2016, in attuazione della Direttiva UE 2014/67 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di prestazioni di servizi all'interno dell'Unione Europea, ha previsto all'art. 12 alcune sanzioni che sono soggette all'aumento del 20% disposto dalla Legge di Bilancio 2019.

Riferimento legislativo	Tipologia sanzione	Importo sino al 31/12/2018 (*)	Importo dal 01/01/2019 (*)
Art. 12, c. 1	Violazione degli obblighi di comunicazione preventiva di distacco, ex art. 10 del medesimo Decreto legislativo (*)	Da 150 a 500 euro	Da 180 a 600 euro
Art. 12, c. 1-bis	Circolazione senza la documentazione necessaria ovvero in copia non conforme (**)	Da 1.000 a 10.000 euro	Da 1.200 a 12.000 euro
Art. 12, c. 2	Conservazione della documentazione di distacco (*)	Da 500 a 3.000 euro	Da 600 a 3.600 euro
Art. 12, c. 3	Mancata nomina del referente del distacco	Da 2.000 a 6.000 euro	Da 2.400 a 7.200 euro

(\*) *La sanzione si intende per ciascun lavoratore irregolare rilevato. In ogni caso, la sanzione non potrà essere superiore a 150.000 euro. Non è chiaro se anche tale limite debba essere aumentato del 20%: in tal caso, lo stesso sarà di 180.000 euro.*

(\*\*) *La documentazione riguarda la copia della comunicazione di distacco, del contratto di lavoro e dei prospetti paga (ex articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater).*

Infine sono **aumentate del 20%** tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale che verranno individuate con decreto del Ministero del Lavoro (ad oggi ancora non emanato).

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO Srl